

Statuto Associazione “Ostelli di Lombardia”

Denominazione - Sede – Scopo - Attività

Art. 1

E' costituita la Associazione “Ostelli di Lombardia”.

Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata di: “ostellidilombardia”

Art. 2

L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano. L'associazione ha durata illimitata.

L'associazione non ha fini di lucro: all'Associazione è fatto divieto, anche in modo indiretto, di avere utili o avanzi di gestione comunque denominati a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. L'associazione potrà istituire sezioni staccate in Lombardia. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria fatte salve le comunicazioni dovute per legge.

Art. 3

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- Sviluppare in Lombardia il Turismo sociale, con particolare riferimento ai giovani, alle scuole, ai diversamente abili, agli anziani o a gruppi di utenti economicamente o socialmente svantaggiati, perché possano fruire a costi contenuti di servizi e strutture ricettive, per trascorrere periodi di vacanza, di crescita culturale e/o di formazione attraverso gli Ostelli come specifico strumento di ricettività.
- Valorizzare e tutelare il patrimonio storico, culturale e ambientale della Lombardia attraverso la promozione di iniziative di tipo educativo, culturale, sociale, ambientale, sportivo volte al recupero e valorizzazione di storia, usi, tradizioni, prodotti e cucina locali utilizzando gli Ostelli come luoghi dove tali attività possano avvenire, siano facilitate o divulgate, anche in collaborazione con Enti locali, altre associazioni o privati.
- Tutelare e rappresentare in modo unitario degli interessi sociali ed economici degli Ostelli associati, nei confronti di enti e istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche, culturali, sociali, economiche e turistiche nazionali, comunitarie ed internazionali.
- Formare gli operatori degli Ostelli associati per l'ottenimento di una gestione ottimale delle singole strutture.
- Sviluppare negli Ostelli associati l'utilizzo di tecniche di comunicazione, gestione e programmazione innovative e/o l'impiego di altri strumenti utili al miglioramento delle strutture.
- Promuovere il raggiungimento di Standard qualitativi ottimali e paritetici tra gli Ostelli associati.
- Fornire l'assistenza agli Ostelli associati, nella ricerca di finanziamenti pubblici e privati.
- Sviluppare e promuovere l'utilizzo di energie alternative e la costruzione e l'utilizzo di strutture eco-sostenibili presso gli Ostelli associati.

Art. 4.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla etnia, alle condizioni socio-economiche.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà:

- Svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi

sociali, culturali, ricreativi, sportivi, ambientali, di feste, di manifestazioni, di tornei, di giochi, di animazione e quant'altro, sempre nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

- Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- Partecipare a bandi, a finanziamenti pubblici e privati.
- Assumere in forma diretta o indiretta di partecipazioni o interessenze in società, consorzi od enti italiani od esteri, aventi oggetto analogo o complementare al proprio.
- Svolgere in modo non prevalente attività di tipo commerciale, promuovere l'organizzazione e la vendita di pacchetti turistici e viaggi, in particolare rivolti ai giovani o gruppi sociali, anche in qualità di tour operator o agenzia di viaggi al dettaglio, compatibilmente con la normativa di settore
- Soprattutto intraprendere tutte quelle attività utili alla promozione di una rete degli Ostelli associati, anche sotto un proprio marchio "ostellidilombardia", marchio che potrà avvalersi del sostegno di enti pubblici.
- Inoltre, come attività non prevalente, ma esclusivamente volta alla promozione e valorizzazione degli Ostelli Associati, pubblicare libri, riviste e periodici, o altre pubblicazioni realizzate con procedimenti di qualsiasi genere.
- Potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni professionali, ricorrendo a propri associati o a persone esterne.

Patrimonio, bilancio ed esercizi sociali

Art. 5.

Il patrimonio è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità, da chiunque ricevuto, per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che verranno acquisiti dalla Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote annuali obbligatorie versate dagli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art. 6.

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute si devono intendere a fondo perduto; in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione di un socio, può darsi luogo alla restituzione di quanto versato.

Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

Art. 7.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo. Entro novembre di ogni anno verrà anche predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio preventivo dell'anno successivo da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione. I bilanci devono essere comunicati a tutti i soci a mezzo e-mail almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Soci

Art. 8. - Possono essere soci:

- gli Ostelli esistenti e funzionanti in Lombardia
- i costituendi Ostelli che abbiano visto accolta la domanda di finanziamento alla ristrutturazione dell'immobile da destinare ad ostello dalla Regione Lombardia,

L'ostello esistente si identifica nel titolare della licenza, mentre il costituendo si identifica nel proprietario dell'immobile destinato ad accoglierlo. In entrambi i casi i soci possono essere persona fisica, società di persone, società di capitali, cooperativa, associazione, ente pubblico, fondazione, ente ecclesiastico.

Il proprietario dell'immobile destinato ad accogliere un ostello costituendo può rinunciare a partecipare all'associazione; in tal caso l'ostello si identifica nel futuro gestore o nel soggetto comunque designato all'implementazione dell'Ostello, sia esso persona fisica, società di persone, società di capitali, cooperativa, associazione, ente pubblico, fondazione, ente ecclesiastico. Il futuro gestore o soggetto designato di un costituendo ostello che abbia ragionevoli motivazioni per associarsi senza attendere la rinuncia del proprietario può farlo indicando tali motivazioni nella domanda di adesione ed impegnandosi a presentare la suddetta rinuncia entro la fine dell'anno sociale.

La domanda di adesione all'associazione, unitamente alla quota sociale (o copia del bonifico o ricevuta del relativo versamento) il cui ammontare sarà stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, dovrà contenere:

- le motivazioni per l'adesione,
- la forma giuridica del gestore titolare di licenza per un Ostello esistente o del proprietario per il costituendo Ostello e relativi dati identificativi o, nel caso di rinuncia del proprietario a partecipare all'associazione, forma giuridica del futuro gestore o soggetto designato e relativi dati identificativi;
- nel caso di gestore o soggetto designato del costituendo ostello, la rinuncia scritta del proprietario dell'immobile a partecipare all'associazione;
- nel caso di proprietario dati identificativi dell'immobile destinato ad ostello;
- nel caso di gestore: riferimenti della licenza;

- il nome della persona fisica incaricata di partecipare per conto dell'ostello all'associazione che, nel caso di persona giuridica, dovrà essere il legale rappresentante, e relativa delega. In caso di Enti nazionali o internazionali, la rappresentanza, o la relativa delega, potranno essere dell'eventuale Responsabile dell'organizzazione territoriale (comunale, provinciale o regionale) dell'Ente Stesso più vicina all'ubicazione dell'Ostello che si associa, se esistente;
- nel caso un futuro gestore o soggetto designato all'implementazione di un costituendo ostello non sia munito della rinuncia del Proprietario o relativa delega, la motivazione di tale mancanza e l'impegno a presentare la rinuncia o la relativa delega del proprietario entro l'Anno Sociale;
- in caso di ostello non ancora attivo: autocertificazione del proprietario della destinazione d'uso dell'immobile e relativi dati identificativi,

L'adesione all'Associazione è da intendersi indeterminata per tutta la durata della Associazione stessa e vincolata unicamente al versamento della quota annuale.

L'incaricato nominato viene nominato come rappresentante dell'ostello per un periodo indeterminato.

L'incaricato delegato dall'ostello a partecipare all'associazione decade automaticamente nel caso di revoca dell'incarico; la revoca ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui è portata a conoscenza del suo Consiglio Direttivo, e purché sia contestualmente nominato un nuovo incaricato. Il Consiglio Direttivo non potrà che ratificare la comunicazione ricevuta.

Art. 9. – Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea, ad essere informati sui programmi che l'Associazione intende attuare, ad accedere a tutti i servizi offerti e/o gestiti dall'Associazione e a beneficiare di eventuali condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall'Associazione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci, non implicherà nessuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10. - I soci hanno l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell'Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali offrendo almeno il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i Soci hanno l'obbligo all'atto dell'Iscrizione, di comunicare al Consiglio Direttivo, un indirizzo di posta elettronica, e sue eventuali variazioni, che sarà trascritto sul Libro Soci. Tali indirizzi, nel rispetto delle norme sulla privacy, saranno diffusi a tutti gli Associati. La diffusione degli indirizzi dei soci a tutti gli associati costituisce il metodo principale di comunicazione fra i soci e di convocazione di Assemblee, Consigli Direttivi, o di diffusione di Comunicati ufficiali, Verbali di Assemblea o altro verso i soci, oltre che uno strumento per facilitare la comunicazione tra i soci ed aumentare la trasparenza.

Art. 11.

L'Ostello aderente all'Associazione può in qualsiasi momento notificare, a mezzo del suo incaricato, la volontà di recedere dalla qualità di socio; Il recesso dovrà essere presentato con

richiesta scritta indicante anche le motivazione, avrà efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo avrà accettato la notifica della volontà di recesso. Il socio che non provveda al versamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno potrà essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo, che verrà comunicata al socio inadempiente. L'esclusione in questo caso decorrerà dal sessantesimo giorno dal ricevimento della comunicazione.

In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell'Associazione, per inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, degli eventuali regolamenti interni o delle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, anche etici o sociali il socio può esserne escluso con deliberazione dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento.

Organi sociali

Art. 12. - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Segretario
- il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.

Assemblea dei soci

Art. 13.

L'assemblea dei soci è organo sovrano.

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo tutte le volte che quest'ultimo lo ritenga opportuno e almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

La convocazione avverrà mediante comunicazione via e-mail e /o via fax, con almeno quindici giorni di anticipo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere un intervallo almeno di 24 ore.

L'assemblea si deve ritenere deliberante, anche se non convocata, in presenza di tutti i soci.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C

Art. 14.

Sono compiti dell'*Assemblea ordinaria*:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- stabilire la quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
- la nomina dei componenti il Consiglio direttivo, e la nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
- l'approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinino l'attività dell'Associazione;
- quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza semplice dei soci intervenuti e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

Art. 15.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito a

- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori.

Il presente statuto può essere modificato su proposta del consiglio direttivo con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza semplice dei voti dei presenti, in prima convocazione con la presenza della metà degli associati e in seconda convocazione con qualsiasi numero dei soci presenti.

Art. 16.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto. Ogni socio è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio. Un socio può presentare la delega al massimo di due altri soci. Un socio può, in caso di impossibilità del proprio delegato a partecipare all'assemblea dei soci, e fatta salva la possibilità di delegare un altro socio, delegare un suo sostituto che, solo per quell'assemblea, assumerà tutti i poteri previsti dal presente statuto. La delega può essere accettata solo se presentata in forma scritta.

Art. 17. –L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal socio presente più anziano. Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione, può nominare due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e di regolare il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante comunicazione ai soci.

Consiglio direttivo

Art. 18.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 5 a un numero massimo di 11 membri eletti tra i soci dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi, così come sarà stabilito dal Regolamento.

Il Consigliere che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dallo stesso Consiglio Direttivo che contestualmente può cooptare nel consiglio il primo dei non eletti, o, in mancanza, un eventuale altro socio a chiamata. In tal caso la nuova nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea. Analogamente procede nel caso di dimissioni o decesso di un consigliere.

Qualora, per qualsiasi motivo, risulti dimezzata la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è da considerarsi decaduto. In tale caso il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi provvisorio, eserciterà la sola amministrazione ordinaria, provvederà a convocare una nuova assemblea dei Soci che provvederà alla nomina del nuovo consiglio direttivo.

Nel caso di decadenza per revoca dell'incarico ricevuto dall'ostello, il Consigliere rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato, salvo che il Consiglio Direttivo deliberi la cooptazione di un altro socio con le modalità di cui sopra. In tal caso la nuova nomina dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea.

Art. 19.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque con cadenza non inferiore ai tre mesi.

Le riunioni del consiglio direttivo sono aperte a tutti i soci che hanno facoltà di intervento dietro loro richiesta e con disposizione del Presidente ma non hanno in nessun caso potere di voto. Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche per audio- o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 20.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevalente è il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà approvato dal consiglio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in caso di sua assenza dal Consigliere che lo sostituirà nella redazione del verbale.

Art. 21.

I compiti del consiglio direttivo sono:

- proporre la quota associativa annuale all'assemblea dei soci.
- avere i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.
- procedere alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- nominare dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione;
- redigere i Regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione, che divengono vincolanti per tutti i soci dopo che siano stati approvati dall'assemblea ordinaria;
- costituire, se lo ritiene opportuno, gruppi di lavoro e di studio composti da esperti anche non Associati, che, su invito del Presidente o del Segretario, possono partecipare come uditori, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire sezioni staccate nell'ambito della Regione Lombardia, nonché di aderire ad altre associazioni od enti, regionali, nazionali o internazionali, quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.

Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 22.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un presidente ed un vicepresidente.

Le funzioni del presidente ed, in sua essenza, del Vicepresidente sono:

- rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
- curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo,

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il segretario

Art. 23.

Il segretario è nominato dal consiglio direttivo che lo sceglie al proprio interno o tra i soci o anche tra i non Associati, stabilendone in questo caso il compenso.

Compiti del segretario sono.

- Seguire l'ordinaria amministrazione dell'associazione.
- Stilare i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del consiglio Direttivo.
- Coordinare i lavori dell'associazione in collaborazione con il Presidente.
- Mantenere i collegamenti con gli associati.

Collegio dei Revisori

Art. 24.

Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da uno a tre membri.

Possono anche essere scelti anche tra i non soci.

- Il collegio dei revisori verifica la regolarità e la conformità dei bilanci e delle scritture contabili, da parere sui bilanci e predisporre le osservazioni ritenute necessarie, che presenterà unitamente ai bilanci preventivi e consuntivi alla Assemblea annuale dei Soci.
- Verifica l'osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti.
- Cura la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti,
- Partecipa se convocato alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto.
- Si riunisce almeno una volta all'anno.

L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo. (Art. 18)

Scioglimento

Art. 25.

L'Associazione si estingue su proposta motivata da parte del consiglio Direttivo alla assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci delibera lo scioglimento con voto favorevole di 3/4 degli aderenti, in prima convocazione, in seconda convocazione, che potrà avvenire non meno di 30 giorni dalla prima, con voto favorevole dei 3/4 dei presenti. Contestualmente alla messa in liquidazione nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e

straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di liquidazione dell'Associazione. I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea dei soci a lavori ultimati.

E' fatto in ogni caso divieto di cedere, anche in modo indiretto, a terzi il patrimonio residuo dell'Ente,

Dopo la liquidazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Controversie

Art. 26.

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni dall'affidamento dell'incarico.

Norme applicabili

Art. 27.

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle vigenti norme in materia di enti e a quanto previsto dal Codice Civile nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.